



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. /I

Delibera n. 1923

Il Consiglio nella seduta del **19 novembre 2019**, composto come da verbale in pari data;

sentiti i relatori Consiglieri **Edoardo CILENTI** ed **Alberto LIGUORI**;

visto l'art. 24 del D.Lgs 545/92, che prevede, tra le attribuzioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che possa essere disposta, *“in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno”*;

richiamata la risoluzione n. 7 del 13/10/2015, come emendata con delibera n. 1403 del 04.07.2017, disciplinante i criteri e le modalità con cui procedere alla applicazione dei componenti delle Commissioni Tributarie presso sedi diverse da quella di organica appartenenza;

considerato che l'articolo 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha introdotto l'obbligatorietà all'utilizzo del Processo Tributario Telematico a partire dal 01 luglio 2019;

preso atto che l'introduzione delle procedure telematiche di trasmissione degli atti e documenti del processo tributario consentono anche l'accesso al S.I.Gi.T. da parte dei componenti del collegio giudicante attraverso un collegamento internet e l'applicativo denominato “Scrivania del giudice”, con possibilità di consultazione ed estrazione degli atti del fascicolo di causa senza necessità di recarsi presso le singole sedi di Commissione Tributaria;

ritenuto che i criteri di precedenza nelle valutazioni dei partecipanti alle procedure di interpello per applicazione ad altra sede, di cui alle lettere a) e b) del punto 5 della richiamata risoluzione n. 7/2015, modulati sulla vicinanza territoriale degli stessi rispetto alla sede della Commissione richiedente, perdano di rilevanza con l'introduzione delle procedure telematiche, non gravando più sul giudice l'onere di dover necessariamente recarsi presso la sede di applicazione per acquisire gli atti del fascicolo a lui assegnato;

ritenuto, inoltre, che la scelta di partecipare all'interpello per l'applicazione ad una determinata sede sia liberamente effettuata dal giudice anche dopo aver valutato gli oneri economici e temporali derivanti alla sua collocazione territoriale ed agli spostamenti connessi quantomeno alla partecipazione alle udienze, e che, pertanto, lo stesso sia tenuto in ogni caso ad assicurare l'assiduità della sua partecipazione alle stesse ed allo svolgimento delle incombenze relative all'attività giudicante;





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

considerato, infine, che questo Consiglio, al fine di rendere più efficace l'azione di controllo da parte dei Presidenti delle Commissioni sulla possibilità di rilasciare ai richiedenti i nulla osta per l'applicazione ad altra sede, ha introdotto, nelle modulistica a tale scopo prevista per le domande di partecipazione, l'incombenza di dichiarare anche il rispetto nell'ultimo anno dei tempi di deposito ordinari di 30 giorni delle sentenze, indicando il numero di quelle eventualmente eccedenti tale termine, e, in caso di indizione di interpello interno negli ultimi sei mesi nella sede di servizio, l'adesione o meno a tale procedura;

ritenuto dover rendere le disposizioni dell'art. 6 della risoluzione in oggetto coerenti con le novità anzidette;

considerato che i tempi di svolgimento delle procedure di interpello richiedono l'adeguamento di alcune tempistiche contenute nella risoluzione in questione, come anche la specificazione della possibilità di concessione in via eccezionale di proroghe alle applicazioni in atto, esclusivamente nelle more dello svolgimento dell'interpello per l'eventuale rinnovo delle stesse e nel limite della sua conclusione;

DELIBERA

- di approvare gli emendamenti agli articoli n. 5), 6), 8) e 9) della Risoluzione n. 7 del 13/10/2015, come di seguito riportati;
- di procedere alla pubblicazione sul portale web del Consiglio della risoluzione emendata con la dicitura: **RISOLUZIONE N. 07 del 13/10/2015 (come emendata con delibera n.1923 del 19 novembre 2019)**

Si comunichi:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia e Finanze, si sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 545/92;
- Al Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria;
- ai Presidenti delle Commissioni Tributarie, che comunicheranno senza ritardo la presente risoluzione consegnandone copia a tutti i componenti, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta.



IL PRESIDENTE
Antonio LEONE

Il Vice-Presidente
Angela Tomasiello



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RISOLUZIONE N. 07 DEL 13/10/2015

(come emendata con delibera n.1923 del 19 novembre 2019)

Criteri per la applicazione dei magistrati tributari presso Commissioni diverse da quella di organica appartenenza.

Al fine di armonizzare le disposizioni impartite con le risoluzioni n. 5 del 10/09/2002, n.3 del 27/03/2007, n. 2 del 29/04/2008, n. 13 del 02/12/2014 e n. 5 del 03/03/2015, in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Commissioni Tributarie presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, le stesse si intendono sostituite dalla presente risoluzione.

I Presidenti delle Commissioni Tributarie, e tutti gli altri componenti per quanto di rispettiva competenza, nel caso sia necessario o opportuno procedere ad applicazioni di componenti ad altra sezione o ad altra Commissione, osserveranno le disposizioni di seguito impartite:

1) Interpello interno. Qualora in una sezione manchino i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, e non sia stato possibile il temporaneo congelamento, i Presidenti delle Commissioni applicheranno presso la stessa, previo interpello tra tutti i componenti della stessa Commissione o d'ufficio, in mancanza di disponibilità, i componenti delle altre sezioni. Per l'individuazione del giudice per l'applicazione d'ufficio si terrà conto della collocazione nella sezione di provenienza, utilizzando prioritariamente i componenti della sezione successiva a quella carente (es. se mancano nella III sezione i giudici necessari a comporre il collegio giudicante, si sceglieranno i giudici della IV sezione) e, in ogni caso, della minore anzianità di servizio ed, a parità, della minore età anagrafica.

Il Presidente della Commissione è tenuto alla ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse interne e, in particolare, nel provvedere alla copertura dei posti vacanti di Presidente di sezione o di Vice Presidente dovrà ricorrere progressivamente a tutte le componenti apicali della Commissione, secondo i criteri stabiliti nella risoluzione annuale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sulla composizione delle sezioni e dei collegi giudicanti, (es. nelle sezioni prive di Presidente di sezione sarà il Vice Presidente titolare in sezione che ne assumerà le funzioni e nelle sezioni prive di Vice Presidente si ricorrerà all'utilizzo dei Vice Presidenti delle altre sezioni, ed infine, solamente in caso di mancanza o impossibilità di ricorrere alle predette figure, si ricorrerà ai Presidenti di sezione e Vice Presidenti provenienti da altre Commissioni). Ogni componente della commissione non potrà essere contemporaneamente applicato a più di due sezioni oltre a quella di appartenenza.

2) Interpello nazionale. Solo dopo aver esperito l'interpello interno e nel caso in cui la composizione dell'organico della Commissione presentasse carenze tali da impedire o rendere particolarmente difficoltose le anzidette applicazioni interne, il Presidente procederà a





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

chiedere al Consiglio di Presidenza lo svolgimento di un interpello per applicazioni, in via non esclusiva, di componenti da altre Commissioni.

- 3) Richiesta di espletamento di interpello nazionale.** Per l'applicazione in via non esclusiva in Commissioni diverse da quelle di appartenenza, la relativa istanza per l'espletamento di un interpello da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria può essere formulata unicamente dal Presidente della Commissione interessata con l'indicazione specifica della durata richiesta, dell'incarico o degli incarichi da ricoprire (giudice - vice presidente di sezione - presidente di sezione) ed esclusivamente individuando e documentando la specifica necessità (es: "insufficienza di magistrati tributari in relazione al carico di lavoro della Commissione richiedente, impossibilità documentata di formazione delle sezioni o dei collegi, anche per circostanze straordinarie come nel caso di sospensione dalle funzioni o di assenza per malattia o altra causa"). Domande di applicazione ad altra Commissione formulate da singoli magistrati, senza che sia stata avanzata la istanza di cui sopra e sia stata deliberata dal CPGT la relativa procedura, non verranno prese in considerazione e si intenderanno nulle e prive di effetti, senza bisogno di apposita deliberazione del Consiglio.

Ove l'applicazione sia richiesta dal Presidente di una Commissione provinciale, lo stesso dovrà inviarla per il parere al Presidente della rispettiva Commissione regionale il quale provvederà, esperito ogni utile accertamento, ad inoltrarla sollecitamente al Consiglio di Presidenza con il parere motivato sulla richiesta di applicazione. La richiesta di applicazione relativamente ad una Commissione provinciale potrà essere formulata, previa comunicazione al Presidente della Commissione provinciale interessata, anche dal Presidente della Commissione regionale cui spetta il generale potere di vigilanza su ciascuna Commissione provinciale, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs 545/92.

- 4) Partecipazione ad interpello nazionale.** Il magistrato interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella commissione di appartenenza, purché di qualifica non superiore a quelle esercitate (Es: Presidente di sezione potrà anche essere applicato come vicepresidente o giudice) e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti, (es: non sarà possibile l'applicazione alla Commissione regionale di un giudice della Commissione provinciale che non sia in possesso dei requisiti per esercitare le funzioni di giudice della Commissione regionale).
- 5) Svolgimento dell'interpello.** Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio, previa una preliminare comparazione tra gli organici delle Commissioni Tributarie di appartenenza dei candidati e le loro esigenze di servizio, attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- a) le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione. (ad esempio: nel caso di interpello per applicazione presso una Commissione Provinciale ed in mancanza di copertura dei posti da parte di componenti provenienti da altre Commissioni Provinciali, ad esso potranno partecipare anche i componenti di Commissioni Regionali ubicate in regione diversa da quella dell'applicazione in atto. Nel caso di interpello per applicazione presso una Commissione Regionale ed in mancanza di copertura dei posti da parte di componenti provenienti da altre Commissioni Regionali, ad esso potranno partecipare anche i componenti di Commissioni Provinciali ubicate in regione diversa da quella dell'applicazione in atto);
- b) nel caso in cui i posti messi ad interpello non risultassero coperti dopo aver applicato i criteri di cui al precedente punto a) è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di Commissione e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità;

Nell'ambito delle precedenze di cui ai precedenti punti, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà, nell'ordine:

- c) il possesso di qualifica superiore a quella dell'incarico da coprire;
 - d) la maggiore anzianità di servizio nella qualifica posseduta, calcolata secondo i criteri di cui alla Risoluzione Consiliare n. 4 del 25/10/2016;
 - e) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della maggiore età anagrafica.
- 6) Documentazione obbligatoria - Interpello.** Al fine della partecipazione all'interpello i candidati dovranno produrre, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione, redatta sul modello pubblicato unitamente al bando per il singolo interpello, **completa dei seguenti dati e dichiarazioni:**
- a) in relazione a quanto richiesto per la carica e grado della sede di applicazione, di rivestire la carica di cui si è titolari dal ___/___/_____ in forza del relativo Decreto di nomina;
 - b) di allegare il parere obbligatorio del Presidente della Commissione di appartenenza;
 - c) di NON trovarsi per la sede di applicazione nella posizione di incompatibilità prevista dall'art. 8, comma 1-bis, del Decreto Leg.vo n. 545/92 e successive modificazioni, ovvero:





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- d) l'ASSENZA di provvedimenti disciplinari comminati o di procedimenti disciplinari in corso, ovvero:
- e) che nell'ultimo anno ha provveduto al deposito di tutte le sentenze entro il termine di giorni 30, ovvero ne ha depositato n. oltre tale termine rispetto al totale depositato di n.
- f) in caso di interpelli interni indetti per la carica di titolarità negli ultimi sei mesi dal Presidente della Commissione di appartenenza per l'applicazione ad altre sezioni, di avere / di non avere dato la propria adesione agli stessi (NON barrare alcuna casella in caso di assenza di interpelli interni indetti negli ultimi sei mesi per la propria carica.)

Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocumento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della commissione di organica appartenenza, il nulla osta del Presidente della Commissione di provenienza del partecipante ad interpello per applicazioni in via non esclusiva dovrà contenere anche:

- a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;
- b) l'attestazione del regolare svolgimento delle funzioni, **con riferimento almeno agli ultimi 12 mesi**, ponendo particolare attenzione al numero di sentenze depositate rispetto alla media dei depositi dei componenti di pari grado della Commissione. In particolare, non potrà essere rilasciato il nulla osta all'applicazione in caso di una insufficiente partecipazione del candidato alle attività dei collegi giudicanti;
- c) l'attestazione, **con riferimento agli ultimi 12 mesi**, del **rispetto dei tempi di deposito delle sentenze, in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione, in particolare per quanto al rispetto del termine ordinario dei 30 giorni, ovvero di quante depositate oltre tale termine rispetto al totale;**
- d) **la dichiarazione che il candidato abbia o meno dato la propria adesione ad eventuali interpelli interni ad altre sezioni, indetti negli ultimi sei mesi per la carica dallo stesso rivestita; in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione. Il Presidente avrà, altresì, cura di specificare se negli ultimi sei mesi non sono stati indetti interpelli interni per la carica del candidato.**
- 7) **Durata.** L'applicazione sarà concessa per il periodo indicato dal Presidente della Commissione richiedente, nel limite della durata massima di un anno, comprensivo di eventuali proroghe.





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

8) Concessione di proroghe. La proroga dell'applicazione potrà essere concessa unicamente nel caso di precedente applicazione inferiore a 12 mesi, ma in ogni caso il periodo di applicazione comprensivo delle eventuali proroghe non potrà superare il limite di un anno. La richiesta di proroga segue analogo iter della richiesta dell'interpello e, pertanto, dovrà essere formulata dal Presidente della Commissione interessata, avendo cura di attivarsi per tempo in modo che pervenga al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria almeno 45 giorni prima della scadenza dei termini di cui si chiede il prolungamento.

Ove in una Commissione siano in scadenza applicazioni da altra sede precedentemente concesse ed il Presidente abbia attivato o richiesto un interpello nazionale per il loro rinnovo, nel caso in cui la data di presumibile conclusione dell'iter dell'interpello possa essere successiva alla scadenza delle applicazioni in essere anzidette, in via assolutamente eccezionale, è possibile chiedere da parte del Presidente, unitamente all'interpello o con separata tempestiva istanza, una proroga delle stesse per lo stretto limite del tempo previsto di svolgimento dell'interpello e previo consenso degli interessati, da allegare all'istanza di proroga.

9) Documentazione obbligatoria - Proroga. La richiesta di proroga **per applicazioni in corso inferiori a 12 mesi o per proroga in via eccezionale nelle more di nuovo interpello**, dovrà contenere, a pena di rigetto, la seguente documentazione:

- a) Motivazione della necessità della proroga con precisazione della durata occorrente, tenuto **eventualmente** conto del periodo già concesso, **se inferiore a 12 mesi**;
- b) Consenso dei magistrati applicati ad essere prorogati nell'incarico; nel caso di proroga entro il limite dei 12 mesi, il consenso dovrà essere corredato del nulla osta del Presidente della Commissione di appartenenza di ognuno.

10) Limite del numero di incarichi. Si ritiene necessario stabilire un limite alle applicazioni concedibili, in quanto il contemporaneo svolgimento dell'incarico di magistrato tributario in un numero eccessivo di Commissioni e/o sezioni non è certamente idoneo ad assicurare l'adeguatezza delle funzioni prestate, intesa come corretto apporto al lavoro dei collegi giudicanti, attesa la complessità delle materie trattate ed il conseguente tempo ragionevolmente occorrente allo studio delle pratiche affidate ed alla stesura delle motivazioni, unitamente a quello per il raggiungimento delle diverse sedi.

Il numero complessivo delle applicazioni interne ed esterne è, pertanto, fissato nel **massimo di tre.**

Al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo anzidetto, si stabilisce che:

- a) nella Commissione di applicazione il magistrato potrà essere assegnato ad una unica sezione;
- b) i Presidenti di Commissione nella applicazione ad altre sezioni dei componenti titolari dovranno tenere in considerazione anche il numero di applicazione degli stessi ad altre Commissioni, avendo cura di non superare il massimo complessivo consentito;





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- c) il Consiglio di Presidenza nella valutazione di assegnazione di applicazioni ad altre Commissioni terrà in considerazione anche il numero di applicazioni alle sezioni interne della Commissione di appartenenza di ogni candidato.

11) Revoca dell'applicazione. Poiché le applicazioni hanno la funzione fondamentale di sopperire temporaneamente alle carenze di magistrati che si verificano nelle more del completamento delle procedure concorsuali e nel caso in cui la composizione dell'organico della Commissione di applicazione presenti carenze tali da impedire o rendere particolarmente difficoltoso svolgere la normale attività giudicante, il magistrato che partecipi agli interpellati allo scopo indetti ha l'obbligo di valutare attentamente la reale possibilità di fornire il contributo lavorativo richiesto con continuità e per tutta la durata dell'incarico.

Per tale motivo non potranno essere concesse revoche prima della scadenza naturale delle applicazioni in atto, tranne che per documentate causa di forza maggiore o, comunque, eventi impeditivi non dipendenti dalla volontà dell'applicato.

Nel caso in cui la revoca della applicazione venga chiesta per documentate causa di forza maggiore o, comunque, eventi impeditivi non dipendenti dalla volontà dell'applicato, essa potrà essere concessa, tuttavia, considerato che la motivazione di accoglimento dell'anzidetto provvedimento discende da impedimento a svolgere le funzioni presso sedi diverse da quella di titolarità, il richiedente non potrà partecipare ad altra procedura di interpellato per applicazione per un periodo di 6 mesi dalla concessione della revoca stessa.

12) Cessazione d'ufficio dell'applicazione. In considerazione delle modalità autorizzative delle applicazioni, con particolare riferimento ai nulla osta rilasciati dai Presidenti delle Commissioni di organica appartenenza previa la attenta valutazione dell'impatto sulla organizzazione interna e della produttività del richiedente, nel caso in cui l'applicato cambi sede di organica appartenenza, sia per trasferimento o applicazione in via esclusiva che per passaggio di carica, sarà tenuto a far pervenire al Consiglio di Presidenza, entro 15 giorni dall'assunzione delle funzioni presso la nuova sede, il nulla osta alla prosecuzione delle applicazioni in essere rilasciato dal Presidente della nuova Commissione di appartenenza. In mancanza del detto nulla osta, decorsi quindi giorni dalla assunzione delle funzioni presso la nuova sede di titolarità, tutte le applicazioni in essere presso altre Commissioni verranno revocate d'ufficio.

I Presidenti delle Commissioni comunicheranno senza ritardo la presente risoluzione consegnandone copia a tutti i componenti, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta.

Si comunichi:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia e Finanze, si sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 545/92;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- Al Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria;
- ai Presidenti delle Commissioni Tributarie.

IL PRESIDENTE
Mario CAVALLARO¹

¹ Presidente in carica alla data di approvazione della risoluzione n. 7 del 13 ottobre 2015